



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

RAPPORTO TRA ORDINAMENTO ITALIANO E ORDINAMENTO ESTERO/SAMMARINESE

Dott. Massimo Ghirlanda

23 novembre 2023



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Art. 8 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985

«La legge determinata dagli articoli 6 o 7 disciplina la validità, l'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust.

In particolare tale legge disciplina:

- a. la nomina, le dimissioni e la revoca dei trustee, la capacità di esercitare l'ufficio di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;
- b. i diritti e obblighi tra gli stessi trustee;
- c. il diritto del trustee di delegare in tutto o in parte l'adempimento dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
- d. il potere del trustee di amministrare e di disporre dei beni in trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
- e. il potere del trustee di effettuare investimenti;
- f. i limiti relativi alla durata del trust e i poteri di accantonare il reddito del trust;
- g. i rapporti tra trustee e beneficiari, compresa la responsabilità personale del trustee nei confronti di questi ultimi;
- h. la modifica o la cessazione del trust;
- i. la distribuzione dei beni in trust;
- j. l'obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione.»

Art. 10 Legge di San Marino 1 marzo 2010, n. 42

Invalidità del trust

1. Il trust è invalido qualora:
 - a) l'atto istitutivo sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - b) l'atto istitutivo non abbia i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, della Legge;
 - c) nell'atto istitutivo manchino o siano indeterminati i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della Legge;
 - d) nell'atto istitutivo manchino i requisiti di cui all'articolo 7 della Legge, salvo quelli per i quale la Legge disponga diversamente;
 - e) l'atto istitutivo del trust sia simulato o sia simulato il trasferimento di beni al trustee.
2. La invalidità è sanata quando la causa di essa è stata rimossa.
3. Il trust è inoltre invalido quando i beni in trust o una parte di essi servirono o furono destinati a commettere un fatto che costituisce reato secondo la legge della Repubblica, o ne rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto.
4. L'invalidità è fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria. La relativa azione è imprescrittibile.
5. L'invalidità del trust non pregiudica i terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti a titolo oneroso dal trustee dopo l'iscrizione del trust nel Registro di cui all'articolo 8.
6. L'invalidità di singole disposizioni comporta l'invalidità dell'intero atto istitutivo se risulta che il disponente non avrebbe istituito il trust senza la previsione dell'atto istitutivo colpita da invalidità.
7. La invalidità di singole disposizioni non comporta l'invalidità dell'atto istitutivo, quando le disposizioni invalide sono sostituite di diritto da norme imperative.
8. Il trust è invalido nei casi previsti dal diritto sammarinese come cause di invalidità per vizi della volontà degli atti a contenuto patrimoniale.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Art. 2 Convenzione dell'Aja

Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a. I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;*
- b. I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;*
- c. Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.*

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Art. 15 Convenzione dell'Aja

La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie:

- a. protezione dei minori e degli incapaci;*
- b. effetti personali e patrimoniali del matrimonio;*
- c. testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;*
- d. trasferimento della proprietà e le garanzie reali;*
- e. protezione dei creditori in caso di insolvenza;*
- f. protezione dei terzi in buona fede.*

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Art. 1322 codice civile

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Cassazione civile, sez I, 9 maggio 2014, n. 10105

Principi di diritto:

- a. il trust non è un nuovo e autonomo soggetto giuridico, ma un «*insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale*»;
- b. la Corte aderisce alla consolidata teoria della causa concreta;
- c. Caratteristiche e ammissibilità del trust liquidatorio – il trust istituito da società già insolvente;
- d. la sorte del trust elusivo: la non riconoscibilità.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

✓ Inoltra quesiti ad academy@camcom.sm